

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione "Insieme per San Lorenzo".

L'Associazione ha sede in Firenze (FI), Piazza San Lorenzo n. 8.

ARTICOLO 2 - NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è aperta ai contributi operativi dei residenti del quartiere, di altri cittadini, comitati, organizzazioni e associazioni che intendano contribuire concretamente al durevole rilancio e alla riqualificazione ambientale, culturale, economica e sociale del quartiere di San Lorenzo in primo luogo e della città di Firenze più in generale.

L'Associazione ha durata illimitata, e attraverso l'assoluta gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo i casi previsti dalle leggi in vigore, si basa sulla democraticità della struttura e le cariche associative sono elettive e gratuite.

L'Associazione si propone altresì di contribuire alla realizzazione degli ideali nel rispetto della dignità umana e dei diritti dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, riconosciuta nel suo valore dalla legislazione vigente.

L'Associazione costituisce un'organizzazione apartitica e senza fini di lucro.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 3 - FINALITA'

L'Associazione ha come finalità principale la tutela civica ed ambientale del quartiere di San Lorenzo e si prefigge di migliorarne le condizioni di vita e di incentivarne gli aspetti economico-sociali, attraverso:

- il mantenimento ed il miglioramento della vivibilità del quartiere inteso come area omogenea e della sua immagine, anche con proposte ai responsabili delle amministrazioni pubbliche;
- la promozione ed il coordinamento di iniziative e contatti con enti pubblici e privati, atti a favorire il perseguimento dei propri scopi sociali;
- l'analisi dei problemi del quartiere tesa ad individuare le soluzioni per il miglioramento della qualità della vita e attraverso la progettazione di tali soluzioni;
- l'organizzazione e il sostegno culturale per la realizzazione di manifestazioni e di iniziative sociali, culturali, ambientali e di valorizzazione del quartiere;
- la promozione di iniziative di studio, di dibattito, di socializzazione, volte allo sviluppo del territorio dove interviene e di azioni concernenti gli individui e le categorie sociali, con speciale riguardo al ruolo svolto dalle istituzioni e dalle organizzazioni che con esse collaborano;
- la promozione, in accordo con gli organi della pubblica amministrazione competenti, di iniziative tese alla salvaguardia dei più deboli, dei disagiati, del degrado, della vivibilità e della qualità della vita.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, tra l'altro:

- 1) diffondere ed informare con ogni mezzo, inclusa la redazione o edizione di bollettini, riviste, libri o altri mezzi di comunicazione la propria attività e le proprie iniziative;
- 2) raccogliere, conservare e mettere a disposizione documenti, libri, riviste e altri mezzi di informazione, svolgere servizi di ricerca, di progetto, di sperimentazione e informazione anche insieme ad altre

organizzazioni;

3) organizzare e promuovere studi, convegni, seminari, incontri e dibattiti anche mediante sostegni finanziari sia diretti che indiretti;

4) dar vita, collaborare o partecipare ad iniziative di natura culturale e sociale omogenee con gli scopi dell'Associazione anche attraverso collegamenti con altri movimenti, gruppi e individui che si ispirino agli stessi suoi fini;

5) esercitare ogni altra attività che sia ritenuta utile al perseguimento delle finalità sociali.

Al fine di meglio perseguire i propri scopi e comunque di promuovere le iniziative che in essi si comprendano o ad essi si collegano, l'Associazione potrà:

1) chiedere il riconoscimento della personalità giuridica;

2) associarsi con altre organizzazioni aventi finalità analoghe;

3) promuovere la costituzione e il riconoscimento di Fondazione con finalità analoghe o comunque connesse a quelle dell'Associazione;

4) nominare rappresentanti in organi di altre organizzazioni o comunque partecipare a comitati od altri organismi che operino in campi di azione di rilievo per gli scopi dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 4 - SOCI

Possono essere nominati Soci sia persone fisiche, sia enti pubblici o privati, sia associazioni, istituzioni, comitati o altre organizzazioni anche prive di personalità giuridica. Il numero dei Soci è illimitato e il Socio è colui che condividendo gli scopi dell'Associazione intende assumere tutte le responsabilità sociali e partecipare all'attività e alla vita interna dell'Associazione.

Non possono essere nominati Soci minori, gli interdetti, i falliti non riabilitati ed i colpiti da condanne penali per reati comuni che non abbiano ottenuto la riabilitazione.

Sulla non ammissibilità dell'Associazione per cause non contemplate nel presente articolo, decide il Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto. La decisione e le motivazioni del Consiglio Direttivo sono appellabili entro trenta giorni al Collegio Probiviri, le cui decisioni non sono appellabili.

L'adesione all'Associazione avviene per espressa richiesta degli interessati e vagliata ed approvata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione a Socio dovrà indicare le generalità e il domicilio del richiedente e nel caso di organizzazioni indicare chi ne assumerà la rappresentanza nei confronti dell'Associazione. La domanda dovrà contenere l'impegno a attenersi allo statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Per le organizzazioni essa dovrà essere corredata dalla copia dello statuto o loro atto costitutivo, salvo che per quelle che siano presentate da enti pubblici.

Qualora intervengano per un Socio gravi motivi di carattere morale, civile, deontologico o comunque pregiudizievole per l'Associazione, il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto la sospensione temporanea dall'Associazione o la sua espulsione dalla stessa. Il provvedimento verrà comunicato al Socio interessato mediante lettera raccomandata. Il Socio sanzionato avrà diritto di appello al Collegio dei Probiviri entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione. La deliberazione del Collegio dei Probiviri non sarà appellabile.

La qualità di Socio implica l'accettazione del presente statuto e l'adesione alle regole in esso stabilite, nonché l'accettazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'interesse generale.

La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, morte. La decadenza del Socio è pronunciata dal Consiglio Direttivo, ove ricorrano le

seguenti condizioni:

- 1) perdita della capacità di agire;
- 2) impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- 3) violazione delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali;
- 4) morosità non sanata del versamento delle quote sociali.

La decadenza non potrà essere pronunciata senza preventiva contestazione al Socio delle ragioni che la determinano e senza che gli sia consentito giustificare la propria condotta.

Il Socio recede dall'Associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta inviata al Presidente. Il Socio che recede non ha diritto alla restituzione di quanto abbia versato nel tempo all'Associazione.

ARTICOLO 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente dell'Associazione;
- due Vice-Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Tesoriere;
- il Collegio dei Proviviri.

ARTICOLO 6 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta da tutte le persone fisiche socie e dai rappresentanti delle persone giuridiche socie ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente piu' anziano d'eta'.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione che la redigerà con l'assistenza del Segretario, mediante avviso contenente l'ordine del giorno e la data di prima e seconda convocazione. L'avviso di convocazione sarà comunicato mediante comunicazione scritta a ciascun Socio via posta, via fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della data fissata.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 31 marzo e comunque ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci, in questo ultimo caso la convocazione dovrà essere effettuata per una data non successiva a trenta giorni da quella richiesta.

Rientrano nella competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- la delibera sugli indirizzi e direttive generali del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del programma annuale redatto dal Consiglio Direttivo;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo con le modalità appresso indicate: il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di atto costitutivo;
- approva il bilancio redatto dal Tesoriere e già controllato e contabilmente chiuso dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria può peraltro deliberare su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione, salvo quanto di competenza dell'Assemblea Straordinaria. Delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria deve farsi chiara menzione in apposito Libro verbali.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei Soci.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro quindici giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulle

questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell'Associazione nonché sullo scioglimento della stessa. Delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria deve farsi chiara menzione in apposito Libro verbali.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, se siano presenti almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, invece qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza relativa dei partecipanti.

Se l'Assemblea è chiamata a deliberare su proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione, per la validità delle deliberazioni, sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci intervenuti o rappresentati.

Le votazioni dell'Assemblea avvengono:

- per alzata di mano;
- per appello nominativo;
- per scrutinio segreto.

Sul modo di effettuare le votazioni decide l'organo riunito.

Le elezioni del Presidente, del Vice-Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri dovranno effettuarsi a scrutinio segreto, salvo diverse indicazioni dell'Assemblea. Ogni associato può farsi rappresentare per intervenire in Assemblea da un altro associato, purché non sia membro del Consiglio Direttivo. Nessun associato può rappresentare più di due associati.

ARTICOLO 7 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione ad ogni effetto di legge ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Dura in carica due anni e presta la sua attività in forma gratuita. E' rieleggibile.

Lo stesso presiede di diritto l'Assemblea dell'Associazione e convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Sorveglia l'osservanza scrupolosa delle disposizioni statutarie nonché l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, stipula ogni contratto e accordo e in caso di urgenza prende le decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salva la ratifica del Consiglio alla prima riunione successiva.

ARTICOLO 8 - IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente più anziano d'età supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di sua assenza.

In caso di vuoto di presidenza, il Vice-Presidente più anziano d'età assumerà le funzioni di Presidente interinale fino alla scadenza del mandato.

ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta dal Presidente e dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, eletti dall'Assemblea fra i Soci ordinari.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli argomenti relativi al perseguimento degli scopi sociali, che saranno sottoposti ogni anno all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. In particolare rientrano nella sua competenza:

- la nomina del Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere. Può nominare, su proposta del Presidente, un Presidente Onorario;
- la predisposizione del programma annuale dell'Associazione;
- l'approvazione dei regolamenti previsti dallo statuto;
- la dichiarazione di ammissione e decadenza dei soci;

- la determinazione della quota di ammissione e di quella associativa annuale;
- l'accettazione di lasciti, eredità, legati o liberalità di privati o di enti pubblici;
- l'esecuzione delle deliberazioni degli altri organi sociali;
- la deliberazione di associarsi ad altre organizzazioni e l'approvazione di intese, accordi ed altre convenzioni per attività comuni con altre organizzazioni o dei programmi di ricerca studi o attività che l'Associazione promuova o sostenga da chiunque svolti;
- l'eventuale assunzione di dipendenti o incaricati di attività per conto dell'Associazione;
- la deliberazione di promuovere azioni giudiziarie;
- ogni attività che non sia esplicitamente attribuita dallo statuto ad altri organi sociali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà dei membri del Consiglio stesso. In tal caso, il Presidente dovrà provvedere alla convocazione del Consiglio entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti e a voto palese. In caso di parità il voto del Presidente determina la maggioranza.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve farsi chiara menzione in apposito Libro verbali.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri eletti venissero a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo sarà immediatamente reintegrato con la nomina dei primi non eletti dall'Assemblea. Il Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea, secondo le modalità previste, per il rinnovo dello stesso.

ARTICOLO 10 - IL SEGRETARIO TESORIERE

Il Tesoriere, scelto dal Consiglio Direttivo tra i Soci dell'Associazione, resta in carica per tutto il mandato del Consiglio Direttivo. Svolge tutte le mansioni di gestione ordinaria del patrimonio, ne cura la contabilità, provvede alla tenuta dei libri sociali e funge da segretario in tutte le riunioni degli organi collegiali.

ARTICOLO 11 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri e' eletto dall'Assemblea Ordinaria ed e' composto da tre membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Collegio e' competente a conoscere ogni provvedimento disciplinare e ad adottare le relative sanzioni nei confronti degli iscritti. Esso delibera a maggioranza in via definitiva su tutti i ricorsi presentati dagli interessati.

ARTICOLO 12 - RINNOVO DEGLI ORGANI

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere e il Collegio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri restano in carica 2 (due) anni, dopo di che decadono. Essi continueranno a svolgere le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti di dette cariche sociali. Essi sono rieleggibili.

Trenta giorni prima dello scadere del mandato il Consiglio uscente indirà l'Assemblea per il rinnovo degli organi elettivi (Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri).

I candidati, Soci dell'Associazione, dovranno far pervenire candidatura ai Consiglieri uscenti almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 13 - ENTRATE E USCITE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi volontari dei Soci, quota di ammissione e quote annuali;
- contributi di Enti, società o privati esterni all'Associazione;
- residui attivi derivanti da manifestazioni o da sponsorizzazioni.

Tutte le entrate concorrono a formare il Fondo Comune.

L'Amministrazione delle entrate per il conseguimento degli scopi sociali è affidata dal Consiglio Direttivo al Presidente e al Tesoriere.

Essi rispondono dell'amministrazione all'Assemblea dei Soci, nessuna spesa può essere sostenuta se non in stretta correlazione con gli scopi sociali.

L'esercizio finanziario dura 12 (dodici) mesi e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio finanziario dovrà essere redatto il bilancio annuale dell'Associazione, da approvare entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2004.

Le eventuali rimanenze attive fine esercizio saranno riportate al Fondo Comune per la successiva annualità.

ARTICOLO 14 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 15 - NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa richiamo al codice civile.